



Prefettura di Perugia
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

A) Parità di accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna elettorale

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Il Ministero si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fermo restando che, come precisato dalla stessa Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con nota del 28 novembre 2018, le elezioni suppletive della Camera e del Senato, costituendo ulteriore svolgimento delle operazioni di voto del 4 marzo 2018, sono regolate dalla disciplina contenuta nella delibera della medesima Autorità n. 1/18/CONS del 10 gennaio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2018 (*"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il 4 marzo 2018"*).

B) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Ai sensi, in particolare, dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 28/2000, dalla data di convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".